



Euroconference NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di venerdì 19 Novembre 2021

EDITORIALI

[Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 16 novembre](#)
di Laura Mazzola

ENTI NON COMMERCIALI

[Le associazioni sportive dilettantistiche e il Runts](#)
di Guido Martinelli

IVA

[Esterometro 2022: auto-ddt e autofatture](#)
di Roberto Curcu

LAVORO E PREVIDENZA

[Il secondo acconto per l'anno 2021 dei contributi alla Gestione Ivs](#)
di Luca Mambrin

ACCERTAMENTO

[I corrispettivi relativi a SAL accettati sono ricavi per l'appaltatore](#)
di Angelo Ginex

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Dove sciare in Alta Badia](#)
di Stefania Pompigna – Digital Assistant

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 16 novembre

di Laura Mazzola



L'ottavo appuntamento di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell'ambito della quale sono state richiamate le novità, relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza, della **scorsa settimana**.

La sessione **“caso operativo”** è stata poi dedicata all'**utilizzo delle perdite fiscali da parte delle società di capitali**, mentre nell'ambito della sessione **“scadenziario”** è stata analizzata, in particolare, l'**opzione per la cedolare secca**.

Durante la sessione **“adempimenti in pratica”**, rubrica curata da **TeamSystem**, sono state date indicazioni in merito a come **gestire gli obblighi antiriciclaggio con TS Studio**.

Sono arrivati diversi **quesiti**; ne ho selezionati alcuni, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. EFFETTI SUL REDDITO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA

2. PROROGA CONTRATTO CON CEDOLARE SECCA

1. CONTRATTO DI LOCAZIONE SOTTOSCRITTO DA UN SOLO PROPRIETARIO

10

Registrazione contratto di comodato

Come posso procedere alla registrazione di un contratto di comodato?

B.L.

Per registrare il contratto di comodato occorre presentare, presso qualunque ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia e la ricevuta del pagamento di 200 euro per l'imposta di registro effettuato con modello F24.

Oltre all'imposta di registro, per i contratti in forma scritta è dovuta l'imposta di bollo, che si assolve con i contrassegni telematici aventi data di emissione non successiva alla data di stipula.

L'importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

9

Cedolare secca per contratti brevi

La cedolare secca può essere applicata anche a contratti inferiori a trenta giorni?

B.C.

Il D.L. 50/2017 ha introdotto la possibilità di optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi di contratti di locazione di durata inferiore a trenta giorni.

La nuova disposizione si applica anche ai contratti di sublocazione e a quelli sottoscritti dal comodatario che concede a terzi la disponibilità dell'immobile a titolo oneroso.

8

Sconto in fattura: decorrenza visto di conformità

Fattura per lavori di ristrutturazione edilizia con sconto in fattura emessa e pagata prima del 12/11, ma comunicazione di opzione su piattaforma web non effettuata a tal data: occorre adeguarsi a dettami del D.L. 157/2021?

S. SNC

Il Decreto Antifrode (D.L. 157/2021) estende l'obbligo del visto di conformità per tutti i *bonus* edilizi, qualora non siano utilizzati in detrazione dai contribuenti.

Le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura, oltre al visto di conformità di un soggetto abilitato, devono essere accompagnate dall'asseverazione tecnica di congruità dei prezzi, secondo i prezzi già in uso o i valori massimi che saranno stabiliti dal Ministero della Transizione ecologica.

Il nuovo obbligo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta ufficiale.

Resta il dubbio, come nel caso di specie, se tale obbligo valga anche con riferimento ai crediti ceduti o alle prestazioni fatturate con sconto e non ancora comunicate all'Agenzia delle entrate.

Si confida, pertanto, in un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

7

Modello Redditi: domanda contributo a fondo perduto perequativo

Per la domanda del contributo fondo perduto perequativo è assolutamente vincolante l'aver presentato la dichiarazione entro il 30.9.21?

O.M.

La risposta è positiva.

Il Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), all'articolo 1, comma 24, ha disposto quale vincolo per poter presentare **domanda** l'invio del modello Redditi entro la **scadenza del 10 settembre**, in luogo del termine ordinario del 30 novembre.

Con comunicato stampa diramato il 6 settembre, il Ministero dell'Economia ha annunciato la proroga al 30 settembre 2021.

Tale scadenza è stata ricordata anche dal Decreto attuativo del fondo perduto perequativo, firmato in data 12 novembre.

6

Modello SC: indicazione perdite

Nella dichiarazione fiscale dove devono essere indicate le perdite fiscali residue e quelle utilizzate?

S.R.

Nel modello Redditi SC 2021, relativo al periodo di imposta 2020, le perdite fiscali devono essere indicate nel quadro RS.

Nello specifico, nel rigo RS44 devono essere indicate le perdite da utilizzare in misura limitata, ovvero quelle *ex articolo 84, comma 1, Tuir*, mentre nel rigo RS45 devono essere indicate quelle in misura piena (*start up*), ai sensi dell'articolo 84, comma 2, Tuir.

5

Integrativa: immodificabilità utilizzo perdite fiscali

È possibile modificare la scelta di utilizzo delle perdite fiscali con una integrativa?

P.M.

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 5105/2019 e n. 16977/2019, ha affermato che non è possibile rettificare una dichiarazione integrativa con la finalità di modificare la scelta relativa all'utilizzo delle perdite fiscali, in quanto tale scelta rappresenta una dichiarazione di volontà.

Si ritiene, dunque, che, implicitamente la Suprema Corte abbia ammesso che l'utilizzo delle perdite fiscali non rappresenta un obbligo ma una facoltà.

#4

Cedolare secca: opzione per C/1

Abbiamo visto che è possibile optare per la cedolare secca solo nel caso di immobili abitativi e relative pertinenze. Ma la cedolare secca non vale anche per i negozi?

R.T.

L'opzione per la cedolare secca poteva essere effettuata anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati, però, solo nel 2019.

I locali commerciali dovevano essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.

3

Effetti sul reddito opzione per cedolare secca

Nell'ambito dell'approfondimento in merito alla cedolare secca si è detto che occorre verificare gli effetti sul reddito. In che senso?

S.V.

Nell'ipotesi dell'opzione per il regime della cedolare secca il contribuente deve tener conto che il reddito collegato è escluso dal reddito complessivo.

Inoltre, sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare secca non possono essere fatti valere oneri deducibili e spese detraibili, nemmeno le detrazioni collegate ai carichi di famiglia.

2

Proroga contratto con cedolare secca

La proroga del contratto con cedolare secca può essere effettuata tacitamente?

L.N.

In caso di **proroga** del contratto con cedolare secca, è necessario sempre confermare l'opzione contestualmente alla comunicazione di proroga, da effettuare entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.

Vale a dire che, se il contratto è scaduto il 31 ottobre 2021, abbiamo tempo fino al 30 novembre per poter procedere alla proroga del contratto con cedolare secca.

1

Contratto di locazione sottoscritto da un solo proprietario

In caso di immobile intestato a più persone è possibile intestare il contratto di locazione solo ad un proprietario? in questo caso è quest'ultimo che dichiara tutto l'importo?

E. SRL

Qualora i proprietari di un immobile siano più di uno, come nella fattispecie, ciascuno di essi ha pari poteri gestori.

Ne discende che, anche solo uno dei proprietari può, con il consenso degli altri, gestire l'immobile negli interessi di tutti; pertanto, ognuno può sottoscrivere il contratto di locazione, quale atto di ordinaria amministrazione.

In merito, invece, alla dichiarazione dei redditi fondiari collegati, occorre fare riferimento al principio di "contitolarità", il quale prevede l'obbligo di ripartire l'importo imponibile in base alla quota percentuale di proprietà di ciascuno.

Infatti, l'articolo 26, comma 2, Tuir, afferma "*Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto*".

Dal canto suo l'Agenzia delle entrate, con la circolare 20/E/2012, ha affermato che "*Nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile*".

Per aderire alla **Community** di **Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



ENTI NON COMMERCIALI

Le associazioni sportive dilettantistiche e il Runts

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come è noto, **il prossimo 23 novembre è la data, determinata con decreto direttoriale n. 561 del 26.10.2021, dalla quale scatteranno i termini a decorrere dai quali sarà possibile “popolare” il nuovo registro unico nazionale del terzo settore (Runts)**, sia attraverso la presentazione delle istanze di nuova iscrizione in una delle sezioni del Runts, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, D.M. 15.09.2020, sia attraverso il trasferimento al Runts dei **dati relativi agli enti iscritti nei registri delle Odv e delle Aps** delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle Aps.

Le sportive che abbiano già assunto la qualifica di associazioni di promozione sociale non dovranno effettuare alcun adempimento in quanto il trasferimento avverrà automaticamente e sarà il Runts che provvederà a richiedere eventuale documentazione mancante o ad evidenziare eventuali necessarie modifiche statutarie al fine di adeguamento alla disciplina del codice del terzo settore.

Le altre, invece, potranno liberamente valutare, a partire da tale data in avanti, l'opportunità di iscriversi o meno.

Ne deriva che nessuna associazione dovrà fare alcun tipo di adempimento entro il 23 novembre.

Si ricorda che il D.L. 77/2021 (**Decreto Sostegni**) ha previsto, all'articolo 66, una nuova proroga per **Odv, Aps e Onlus che intendano adeguare i propri statuti** a quanto previsto dal Codice del Terzo settore in forma semplificata, con le modalità e le maggioranze previste per le assemblee ordinarie. Il nuovo termine è fissato al **31 maggio 2022**.

Questa possibilità è esclusa, invece, per gli **adeguamenti statutari che saranno richiesti alle Asd** che dovessero presentare per la prima volta domanda di iscrizione al Runts.

In tal caso le eventuali modifiche che venissero richieste dovranno essere approvate da

assemblee straordinarie espressamente convocate con i *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti dallo statuto.

Questo non deve, però, fare dimenticare che **l'ingresso nel terzo settore non è privo di conseguenze**. Volendo anche dimenticare gli adempimenti (tra i quali, evidenziamo, l'obbligo della redazione dei rendiconti sulla base dei criteri fissati dal codice e dai decreti applicativi) resta un tema essenziale. Ossia la circostanza che **un eventuale “pentimento”, ossia la decisione, magari legata alla disciplina fiscale che sarà applicata, di rinunciare e chiedere la cancellazione dal Registro comporta l'obbligo di devolvere per attività altruistiche l'eventuale incremento patrimoniale realizzato nel periodo di iscrizione al Runts**.

A tal fine ribadiamo il suggerimento di **redigere**, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, una **situazione patrimoniale aggiornata** della associazione al fine di poter sempre con facilità determinare quale sia stato l'incremento patrimoniale in caso di cancellazione dal registro.

Le sportive che si dovranno iscrivere lo potranno fare solo in via telematica.

Sarà pertanto necessario munirsi di casella di posta elettronica e firma digitale. Inoltre, dovranno scegliere in quale “sezione” del registro intenderanno iscriversi.

Tendenzialmente le sportive potranno o iscriversi nell'ultima sezione, quella riservata “**agli altri enti**” che non richiede vincoli particolari (ma che consentirà di poter utilizzare solo le **agevolazioni fiscali previste per la generalità degli enti del terzo settore**) oppure assumere la veste di **imprese sociali o di associazioni di promozione sociale**. In questo caso si dovrà porre attenzione agli ulteriori requisiti costitutivi previsti per le imprese sociali dal **D.Lgs. 112/2017** oppure per le Aps dagli [articoli 35 e 36 del codice del terzo settore](#).

La circostanza che le **sportive** non siano state, come tali e contrariamente ad altri tipi di enti, espressamente **tipizzate dal codice del terzo settore**, appare essere, se pure ve ne fosse stato bisogno, ulteriore prova di come nel codice del terzo settore possano essere ospitate solo alcune specifiche realtà del mondo dello sport e non tutti i soggetti che appartengono a questo mondo.

Va detto che, invece, si è avuta notizia che **non sia stata ancora presentata alla Unione europea la richiesta di autorizzazione per l'entrata in vigore del titolo X del D.Lgs. 117/2017** che contiene la **parte fiscale della riforma del terzo settore**. Per tale richiesta è stata nominata una apposita commissione che dovrà redigerla. Pronta, invece, è quella relativa alle **imprese sociali**.

La conclusione che ne deriva è che **gli enti che si iscriveranno al Runts potranno e dovranno, almeno ancora per tutto il 2022, applicare la disciplina fiscale oggi esistente**.

Una delle motivazioni “forti” che avrebbe visto orientate le sportive verso il terzo settore

sarebbe stata la possibilità di ottenere la **personalità giuridica** attraverso la disciplina semplificata prevista dall'articolo 22 del codice del terzo settore.

Gli enti del terzo settore già esistenti o in fase di costituzione potranno ottenere la personalità giuridica con un **semplice atto notarile previa identificazione di un patrimonio di 15.000 euro**, valore fisso per tutto il territorio nazionale.

Va detto che **il D.Lgs. 39/2021**, che entrerà in vigore il prossimo primo settembre per le sportive, con meccanismo analogo, **consentirà di ottenere la personalità giuridica addirittura in assenza di patrimonio**.

È pertanto presumibile che le sportive rimangano in attesa di poter cogliere, tra qualche mese il medesimo risultato senza dover avere alcun tipo di limite patrimoniale

IVA

Esterometro 2022: auto-ddt e autofatture

di Roberto Curcu

Corso per dipendenti

FATTURA ELETTRONICA ED ESTEROMETRO: CHECK DI FINE ANNO E NOVITÀ 2022

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con **precedenti articoli** abbiamo illustrato le modalità di invio dell'**esterometro** per le operazioni attive, per l'effettuazione dei reverse charge in caso di **acquisti comunitari**, per la **comunicazione delle fatture di alberghi e ristoranti all'estero**, e per gli **acquisti da soggetti extracomunitari**.

Gli acquisti che possono essere effettuati da **fornitori extracomunitari**, e che devono in modo molto complicato essere inseriti nell'esterometro, sono quelli di servizi, e quelli di beni che già si trovano in Italia.

Le complicazioni connesse all'esterometro derivano direttamente dalla **complessità che sta dietro il reverse charge che deve essere effettuato per questi acquisti, ed in particolare con riguardo alla data in cui deve essere emessa e contabilizzata l'autofattura**.

Per assolvere l'Iva in Italia in caso di **acquisti da soggetti extracomunitari**, infatti, la norma non prevede – differentemente che negli acquisti comunitari – che si debba attendere una fattura da parte del fornitore, sulla quale fare l'integrazione. La norma prevede che debba essere emessa una **(auto)fattura**, secondo le regole previste dagli **articoli 21 e seguenti del Decreto Iva**.

Il primo dubbio che nasce, quindi, è se l'autofattura debba essere sempre emessa; in particolare, per le operazioni per le quali l'**articolo 22** non prevede l'obbligo di emissione della fattura (ad esempio operazioni finanziarie), che senso ha emettere una autofattura?

In sostanza, se una banca italiana può non fatturare le proprie operazioni, perché l'impresa che acquista un **servizio finanziario** da una banca extraUE (si pensi a quelli di utilizzo delle carte di credito), dovrebbe emettere autofattura?

L'Agenzia delle Entrate, nella **circolare 37/E/2011** ("seguita" però da una **risposta contraria** all'**interpello 91/2020**) fece questo ragionamento ed **escluse che** ad esempio **il committente italiano di servizi finanziari o di assicurazione dovesse emettere l'autofattura**.

Chiarito quindi che non va emessa autofattura per gli acquisti di servizi finanziari ed assicurativi esenti, la norma non li esclude dall'obbligo di comunicarli nell'esterometro.

E quindi, se ad esempio si possedesse un conto corrente estero, dovrebbe essere inviato un *file* di esterometro per ogni commissione bancaria addebitata? La norma prevede solo che la comunicazione vada effettuata **entro il 15 del mese successivo a quello di ultimazione delle operazioni**, ed una interpretazione logica dovrebbe portare a ritenere che sia possibile inviare un unico *file*, entro il 15 del mese successivo, riepilogativo di tutti i servizi finanziari ricevuti nel mese.

La possibilità di riepilogare i dati degli acquisti da extracomunitari, e di fare un unico invio, dovrebbe ritenersi ammessa anche con riferimento agli acquisti di beni. A tale riguardo, con la [circolare 37/E/2011](#) fu precisato che per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risultò da un documento di trasporto, all'emissione dell'autofattura si può provvedere anche entro il 15 del mese successivo. Infatti, quando l'articolo 17 del Decreto Iva prevede che in caso di **operazione assoggettata a reverse charge “gli obblighi” Iva ricadono sul cessionario o committente**, tali obblighi non sono necessariamente l'emissione di una (auto)fattura immediata, ma possono consistere, a parere di chi scrive, anche nell'**emissione di un (auto)ddt e di una (auto)fattura differita**.

In sostanza, è opinione dello scrivente che **l'autofattura possa essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, pur facendo confluire l'operazione nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell'operazione, **ogni volta che l'acquisto di un bene da un extracomunitario sia documentato da un documento avente le caratteristiche di un ddt, indipendentemente da chi sia stato il soggetto che ha emesso tale documento**, che potrebbe essere stato il cedente, il cessionario, o l'incaricato del trasporto.

Considerato che i dati richiesti per tale tipo di documento sono una data, le generalità dei soggetti coinvolti nelle operazioni (cedente, cessionario ed eventuale incaricato del trasporto) e natura, qualità e quantità dei beni, è evidente che **anche la ricevuta del corriere o un documento interno emesso all'atto di ricezione dei beni potrebbero avere tali caratteristiche ed essere utilizzati per differire il momento di autofatturazione**.

Tali considerazioni sono avvalorate dal fatto che, differentemente dalla vecchia bolla di accompagnamento, **il ddt non deve necessariamente accompagnare la merce**, ma basta che sia emesso entro il giorno di consegna della stessa, non deve essere nemmeno numerato, e **non è previsto che lo stesso debba essere emesso dal cedente**.

Ricordiamo inoltre che, successivamente alla pubblicazione della [circolare 37/E/2011](#), nella quale fu per la prima volta ammesso l'uso della “autofattura differita” per gli acquisti di beni, l'[articolo 21](#) del Decreto Iva è stato modificato prevedendo la **possibilità di emettere fatture** (e quindi a parere di chi scrive anche autofatture) **differite, nel caso di prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto**.

LAVORO E PREVIDENZA

Il secondo acconto per l'anno 2021 dei contributi alla Gestione Ivs di Luca Mambrin

Special Event

LO SVOLGIMENTO PRATICO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

Entro il prossimo **30 novembre** i contribuenti iscritti alla **Gestione Ivs artigiani e commercianti** dovranno effettuare **il versamento della seconda rata dell'acconto per l'anno 2021** dei contributi previdenziali.

Per la determinazione degli importi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione Ivs, ovvero:

- **titolari** di imprese individuali **artigiane**;
- **titolari** di imprese individuali **commerciali**;
- **soci di società artigiane e commerciali** tenuti al versamento di contributi previdenziali,

sia per se stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa, quali familiari collaboratori e coadiuvanti, si dovrà far riferimento alle indicazioni fornite dalla [circolare Inps n. 17/2021](#).

La circolare ha infatti stabilito che, per l'anno 2021:

- il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali **è pari a 15.953 euro**;
- il **massimale di reddito annuo** entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è **pari a 78.965 euro**;
- il massimale di 78.965 euro riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione **con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996** o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, **il massimale annuo** è pari, **per il 2021, a 103.055 euro**;
- i **contributi per la quota eccedente il reddito minima**le di 15.953 euro annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per **l'anno 2021 a 47.379 euro**; per i redditi superiori a 47.379

euro annui resta confermato l'aumento **dell'aliquota di un punto percentuale**, come disposto dall'articolo 3-ter L. 438/1992.

I redditi massimali e le aliquote contributive sono quindi riepilogati nella seguente tabella:

Soggetti	Reddito	Aliquota artigiani	Aliquota commercianti
Titolari (qualunque età) e collaboratori di età superiore a 21 anni	fino ad euro 47.379 Da 47.379,01 fino ad euro 78.965*	24% 25%	24,09% 25,09%
collaboratori di età inferiore a 21 anni	fino ad euro 47.379 Da 47.379,01 fino ad euro 78.965*	22,35% 23,35%	22,44% 23,44%

* Per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il **reddito massimale** è aumentato fino ad **euro 103.055**.

In merito all'individuazione dell'**ammontare del reddito** da assoggettare all'imposizione, deve essere preso in considerazione **il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2020**, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti.

Per l'imprenditore individuale (o il socio di una società di persone) iscritto alle gestioni degli artigiani o dei commercianti che è anche **socio di Srl** si segnala il recepimento da parte dell'Inps del nuovo orientamento giurisprudenziale.

Nella [circolare Inps n. 84/2021](#) sono state infatti recepite le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere **esclusi dalla base imponibile contributiva** i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi **non svolgono attività lavorativa**.

Pertanto gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, **senza prestazione di attività lavorativa**, qualificati tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'[articolo 3-bis D.L. 384/1992](#), e **non concorrono alla determinazione della base imponibile previdenziale**.

Restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.

Per i **titolari di impresa individuale** in **contabilità ordinaria** il rigo da considerare per il calcolo dell'acconto è il rigo **RF101** del Modello Redditi 2021, mentre gli imprenditori in **contabilità**

semplificata dovranno far riferimento al reddito indicato al rigo **RG36**.

I **soci di società di persone, i collaboratori di imprese familiari** (i cui contributi sono versati dal titolare) e i **soci di società trasparenti** che dichiarano i redditi nel quadro RH per il calcolo dell'acconto contributivo dovuto dovranno fare riferimento al rigo **RH14**, mentre per i soggetti che hanno adottato il *"regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità"* il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM, al rigo **LM6** (reddito lordo o perdita) a cui va sottratto l'importo di cui al rigo **LM9** col. 3 (perdite pregresse), avendo però barrato la a casella "Impresa" o "Impresa familiare". Per i contribuenti in regime forfetario il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è invece quello dichiarato nel quadro LM al rigo **LM34 col. 1 (al quale va sottratto l'importo di cui al rigo LM37 col. 1)**.

Per i soggetti forfetari che hanno optato per il regime contributivo agevolato i contributi vanno **ridotti del 35%**.

Per quanto riguarda gli **imprenditori individuali e soci di società** si dovrà far riferimento, per il calcolo del contributo, alla seguente **formula**:

RF63 – (RF98 + RF100, col.1 + col. 2 + col.3) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1 + col. 2, + col. 3)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3, 5 e 6 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1 – RH12 col. 2 – RH12 col. 3] + RS37 colonna 15.

Esempio:

Un contribuente imprenditore individuale, iscritto alla gestione commercianti, ha conseguito nel 2020 un reddito pari ad **euro 40.000**. Il contribuente dovrà versare, oltre al saldo 2020, anche gli acconti per il 2021 così determinati con applicazione del metodo storico:

- **40.000 – 15.953** (reddito minimale previsto per il 2021) = **24.047 euro** (reddito imponibile eccedente il minimale per calcolo degli acconti);
- **24.047*24,09% = 5.792,92 euro** (totale dell'aconto dovuto);
- **I° acconto 2021: 2.896,46 euro** versato entro il termine per il pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche;
- **Il acconto 2021: 2.896,46 euro da versare entro il 30 novembre 2021.**

Per quanto riguarda i **metodi** di determinazione degli acconti 2021 anche per i contributi previdenziali il contribuente può alternativamente (e per singola imposta) utilizzare il **metodo storico**, e quindi determinare l'aconto sulla base delle risultanze del modello Redditi 2021, come sopra descritte, ovvero utilizzare il **metodo previsionale** presumendo di conseguire un reddito nel 2021 inferiore a quanto dichiarato nel 2020 e quindi versare un aconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.

ACCERTAMENTO

I corrispettivi relativi a SAL accettati sono ricavi per l'appaltatore

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

LA GESTIONE ACCENTRATA DELLA TESORERIA: PROFILI LEGALI E CONTRATTUALI PER COMMERCIALISTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con l'**accettazione definitiva** degli **stati di avanzamento dei lavori** nel contratto di **appalto**, i corrispettivi liquidati a **titolo definitivo** costituiscono **corrispettivi maturati per l'appaltatore** e, quindi, **ricavi**, mentre, invece, i corrispettivi liquidati provvisoriamente, in quanto relativi a stati di avanzamento dei lavori non ancora accettati in via definitiva, vanno considerati acconti e confluiscano pertanto nel reddito di esercizio nella fase di valutazione delle rimanenze.

È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 35196, depositata ieri 18 novembre**.

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una s.p.a. di tre **avvisi di accertamento** con i quali l'Agenzia delle Entrate contestava **l'erronea valutazione** delle **rimanenze finali** delle **opere con tempo di esecuzione ultrannuale**. Veniva contestata, in particolare, la violazione dell'[articolo 98 Tuir](#) per aver adottato il **metodo del cost to cost**.

Gli avvisi venivano impugnati dinanzi alla competente **Commissione tributaria provinciale**, la quale **accoglieva il ricorso**. A seguito di **appello dell'Agenzia**, la Commissione tributaria regionale della Puglia **accoglieva il gravame** rilevando, tra le altre cose, che il **criterio adottato** dalla società contribuente per la **valutazione** delle **rimanenze finali** delle opere con tempo di **esecuzione ultrannuale** non fosse applicabile al caso di specie, in quanto si sarebbe dovuta effettuare una **valutazione** sulla base dei **corrispettivi liquidati**.

Pertanto, la contribuente proponeva **ricorso in Cassazione** lamentando, tra gli altri motivi, la **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 93, commi 1 e 2, Tuir](#). La ricorrente si doleva, più precisamente, della ritenuta non **corretta contabilizzazione** delle opere di durata ultrannuale, benché essa fosse avvenuta in base ai **corrispettivi effettivamente liquidati e corrisposti**. Inoltre, essa contestava che la Commissione tributaria regionale, pur riconoscendo la possibilità di utilizzare il **metodo del cost to cost** e pur conoscendo il contenuto del **contratto di appalto** stipulato con il Comune e dei provvedimenti di liquidazione e pagamento emessi dal

Comune, aveva comunque ritenuto fondato il rilievo contestato dall'Ufficio.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **infondata la suddetta doglianza**, precisando innanzitutto che la vicenda processuale attiene ai **lavori di ampliamento del cimitero comunale in corso su ordinazione di durata ultrannuale, il cui corrispettivo è stato pattuito unitariamente**.

Dopo aver specificato cosa debba intendersi per tali lavori (cfr., [Risoluzione Ade 31.10.2002, n. 342; par. 5 principio contabile nazionale OIC 23](#)) e come possono essere valutati secondo i principi civilistici (“criterio della commessa espletata” *ex articolo 2426, comma 1, n. 9, cod. civ.* ovvero “criterio della percentuale di completamento” *ex articolo 2426, comma 1, n. 11, cod. civ.*), la Corte di Cassazione si è focalizzata sul **profilo fiscale** attinente i lavori in corso su ordinazione.

Essa ha evidenziato che, sulla base di quanto previsto dall'[articolo 93, commi 1 e 2, Tuir](#), la valutazione delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario avviene «*sulla base dei corrispettivi pattuiti*» oppure «*in base ai corrispettivi liquidati*» per la parte di opere e servizi coperte da stati di avanzamento dei lavori.

La Cassazione ha altresì precisato che, in caso di **appalto di opere di durata pluriennale** che preveda l'effettuazione dei **pagamenti** sulla base dello **stato di avanzamento dei lavori** (come nel caso in esame), trova applicazione l'[articolo 109, comma 2, lett. b\), Tuir](#), con la conseguenza che, **ai fini delle imposte dirette, i costi si considerano conseguiti dall'appaltatore alla data di accettazione definitiva degli stati di avanzamento dei lavori**.

Inoltre, essa ha osservato che **il carattere provvisorio o definitivo della liquidazione del corrispettivo secondo gli stati di avanzamento dei lavori** incide sulla classificazione del relativo componente positivo di reddito rilevato dall'appaltatore, **in termini di «ricavo» o «rimanenza»** e l'inclusione nell'una o nell'altra categoria è **condizionata dalla definitività della relativa liquidazione**, correlata all'avvenuta produzione degli **effetti giuridici dell'accettazione** relativi al passaggio della proprietà o del rischio (cfr., [Cass. ord. 23.06.2021, n. 18035](#)).

Pertanto, la Suprema Corte ha affermato che: «*le rimanenze ... sono solo quelle riferite alla parte di corrispettivi maturata, ma non ancora liquidata in via definitiva... I corrispettivi liquidati a titolo definitivo, relativi a stati di avanzamento lavori accettati dal committente, costituiscono corrispettivi maturati e, dunque, ricavi e non rimanenze*».

In virtù di ciò, i giudici di vertice hanno affermato che la sentenza impugnata fosse **conforme a tali principi** in quanto i giudici di secondo grado hanno correttamente rilevato che la **valutazione fiscale** delle rimanenze finali dovesse essere effettuata sulla base dei **corrispettivi liquidati** per la parte di opere coperta da **stati di avanzamento lavori**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Dove sciare in Alta Badia

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

Dove sciare in Alta Badia dipende solo da te, la scelta è davvero ampia. **Piste da sci** larghe e sempre preparate per ben 500 km, adatte sia ai principianti che agli sciatori esperti. Qui è presente la pista più lunga delle **Dolomiti**, la **blu Armentarola** e per i più esperti la **pista nera Gran Risa** sempre pronta a regalare grandi emozioni. Le aree dove sciare in Alta Badia sono: **Corvara, Calfosco, La Villa, San Cassiano, Badia e Passo Falzarego**. Per lo **sci di fondo** sono presenti 40 km di piste sia per la **tecnica skating** sia per la classica.

Alta Badia offre anche la possibilità dei **giri sciistici**, come il famosissimo **Sellaronda** o **giro dei quattro passi**: in una giornata intera si può sciare attorno al monte Sella tra paesaggi suggestivi e panorami meravigliosi.

Gli **impianti di risalita** sono a basso impatto e tra i più veloci e confortevoli. Trascorrere una vacanza in Alta Badia è l'ideale per divertirsi su tutte le piste del **comprensorio delle Dolomiti Superski**.

Sulle larghe piste da sci sono presenti anche i **tappeti** all'interno dei parchi **Movimēnt** con diverse tipologie di percorsi pensati per i bambini. Infatti i **parchi Funslope e Kids Slope** sono stati ideati proprio per i piccoli ospiti: con tunnel, morbide forme, piccoli salti, curve paraboliche e cunette per far divertire i bambini in tutta sicurezza. Per gli appassionati di **snowboard** sulla **pista Ciampai** è presente lo **snowpark** tra i più attrezzati d'Europa ed è accessibile gratuitamente. È adatto a principianti e professionisti. Una peculiarità di questo snowpark è l'accessibilità anche a chi vuole solo provare l'adrenalinica di qualche piccolo salto fatto con l'aiuto di un'area attrezzata e in sicurezza.

La zona sciistica Alta Badia dispone di sette **scuole di sci**. In ogni località i maestri e maestre di sci insegnano con passione e professionalità la giusta tecnica per sciare in sicurezza. In più organizzano escursioni sugli sci o in Fat Bike e passeggiate con le ciaspole. I punti noleggio sci e snowboard sono nove, spesso convenzionate o associate ad una delle scuole. È possibile noleggiare qualsiasi tipo di attrezzatura e in più è offerta assistenza e riparazioni. A fine giornata si può depositare tutta l'attrezzatura negli appositi armadietti e gli scarponi vengono asciugati e tenuti al caldo.

In questa meravigliosa area sciistica le **malghe e rifugi** completano le tue giornate sulla neve. I rifugi e le baite di montagna con la loro accoglienza e i deliziosi piatti tipici ladini e dell'Alto Adige sono i punti di sosta e di ritrovo per sciatori ed escursionisti. In questi luoghi caratteristici si può deliziare il palato con grigliate di carne, con piatti di pesce di torrente,

formaggi, miele, marmellate e buonissimi dolci.



MontagneTop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO